

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1954

(6<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali» (220) (D'iniziativa dei deputati De' Cocci e Caiati) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 62
BANFI . . . . .	61
ELIA, <i>relatore</i> . . . . .	59, 62
LAMBERTI . . . . .	64
MAGRÌ . . . . .	60, 62
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	62
PASQUALI . . . . .	62
ROFFI . . . . .	61

«Istituzione di un Museo nazionale in Reggio Calabria» (265) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	55
CARISTIA . . . . .	55
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	55
RUSSO Salvatore, <i>relatore</i> . . . . .	54

«Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai diret-

tori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale» (303) (D'iniziativa dei deputati Malagugini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 62, 63
ELIA, <i>relatore</i> . . . . .	63

«Concessione di un contributo annuo di lire cinque milioni all'Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo» (313) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	56, 58
BANFI . . . . .	58
DONINI . . . . .	58
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	58
PAGE, <i>relatore</i> . . . . .	56
RUSSO Luigi . . . . .	58

«Classifica e trasformazione delle scuole d'arte» (342) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	64, 66, 68
CERMIGNANI, <i>relatore</i> . . . . .	64, 66, 67
LAMBERTI . . . . .	67
MAGRÌ . . . . .	67
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	68
NEGRONI . . . . .	67
PASQUALI . . . . .	67
ROFFI . . . . .	67
RUSSO Luigi . . . . .	66

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lambertini, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Pasquali, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Martino.

LAMBERTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Istituzione di un Museo nazionale in Reggio Calabria** » (265) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Museo nazionale in Reggio Calabria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SALVATORE, *relatore*. L'istituzione di un Museo nazionale a Reggio Calabria costituisce una esigenza sentita da molto tempo. Il museo civico già esistente non accoglieva da circa un secolo tutta la suppellettile archeologica e artistica di Reggio e paesi circconvicini, nè il Municipio poteva fornire i mezzi per dare ad esso il dovuto decoro e per farne la espressione di una civiltà che conta tre millenni.

Parte della suppellettile era raccolta nello *Antiquarium* che la Soprintendenza aveva creato, specie dopo gli scavi dell'illustre archeologo Paolo Orsi. In questo *Antiquarium*, oltre a pregevoli opere ricavate dagli scavi o da acquisti, esiste una collezione di *πινακες* locresi, che è unica in tutto il mondo.

Nel museo civico ci sono raccolte di ceramiche e di monete, c'è una pinacoteca, una sezione risorgimentale, una raccolta lapidaria ed altro materiale derivato da casuali ritrovamenti.

Istituita a Reggio nel 1923 la Soprintendenza, si sentì in bisogno di creare un grande museo statale e sin dal 1932 il Comune iniziò a tale scopo la costruzione di un grande edificio, che potè essere ultimato solo nel 1944. Alla spesa concorse molto lo Stato, in un primo tempo con somme prelevate dalla addizionale per le zone terremotate del 1908, in un secondo tempo con i fondi stanziati per riparazioni di danni bellici.

Mentre era in costruzione l'edificio, si iniziavano le trattative tra Stato e Comune, che si impegnava a cedere l'uso dell'edificio e di tutto il materiale conservato nel museo civico.

Non furono facili le trattative per l'interferenza di interessi particolari, specie del di-

rettore del museo civico che pretendeva di essere sistemato nei ruoli dello Stato, e per gli eventi bellici.

Finita la guerra, venuta a cessare l'opposizione del direttore, che aveva oltrepassato i limiti di età, fu più facile superare i pochi ostacoli che ancora si frapponevano e si giunse alla convenzione stipulata il 24 maggio 1948 che si chiede di approvare con la presente legge. Con essa il Comune cedeva in uso allo Stato per l'istituendo museo nazionale il fabbricato di cui sopra, salvo alcuni locali, e la suppellettile archeologica, artistica, bibliografica e documentaria, conservata nel museo civico.

Da parte sua lo Stato si impegnava ad aggiungere a tale materiale quello attualmente depositato presso la locale Soprintendenza e quello che sarebbe venuto in avvenire alla luce nella regione Bruzia per effetto di scavi, di scoperte fortuite o per acquisto da parte dello Stato.

Inoltre lo Stato si impegnava a provvedere a proprie spese all'ordinamento delle raccolte e dei vari servizi annessi al museo nazionale, nonchè al restauro dell'edificio ceduto in uso dal Comune. Per quanto riguarda il personale attualmente in servizio presso il museo civico si convenne di conferire a titolo personale al direttore la carica di direttore onorario e di inquadrare nel grado iniziale (XI) del ruolo statale degli assistenti della Amministrazione delle antichità e belle arti (gruppo C) l'attuale custode del Museo civico.

Vicende parlamentari e crisi ministeriali non permisero una sollecita approvazione di questo disegno di legge di iniziativa governativa, che, approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati il 10 dicembre 1953, si presenta oggi alla nostra Commissione per la definitiva sanzione. Dico sanzione perchè dopo la convenzione del maggio 1948 di fatto il museo civico è già amministrato dalla Soprintendenza alle antichità, che risiede nello stesso edificio, ceduto dal Comune, e che attende il nostro voto per dare una migliore sistemazione e nuovo impulso all'istituzione.

Il Museo Nazionale di Reggio Calabria è destinato a diventare un centro archeologico ed artistico di primo ordine. Insieme con i musei nazionali di Pesto e di Taranto esso accoglierà i documenti più significativi della civiltà della Magna Grecia.

Ci si può obiettare che in questo momento la Calabria ha maggior urgenza di scuole per i suoi centri rurali, di argini per i suoi torrenti, di bonifica per i suoi campi.

Ma allo stato dei fatti è indilazionabile l'approvazione della legge che istituisce il Museo nazionale a Reggio Calabria.

In senso contrario alla mia relazione, sono pervenuti diversi messaggi alla nostra Commissione, — dei quali il più importante è giunto ieri — da parte di un Comitato locale pro Museo civico. In sostanza si tratta di un'azione che risale al 1935. I sostenitori fondano i loro concetti su due argomenti. Il primo è che in base alla Costituzione i Musei dovrebbero passare alla Regione. E allora, nell'attesa dell'ordinamento regionale per la Calabria, noi dovremmo lasciare questo museo al Comune, per evitare che poi dallo Stato debba passare un'altra volta alla Regione. A mio avviso, un museo è una istituzione che ha sempre da guadagnare quando è amministrata dallo Stato. Sono elencati poi in questi messaggi un'infinità di dichiarazioni di insigni studiosi che si proclamano favorevoli al mantenimento del Museo civico. Essi affermano che lo Stato è accentratore, che fa morire queste istituzioni quando ci mette le mani, ecc. Nonostante queste dichiarazioni, io ho mantenuto la relazione che avevo già preparata, perchè sono del parere che le diverse collezioni che potranno essere accentrate in questo grande Museo nazionale daranno maggior prestigio all'Italia meridionale.

Un secondo argomento concerne la Federazione degli artigiani. Da questi memoriali ho potuto capire che si stava creando una scuola di ceramica in seno al museo stesso — scuola che peraltro non ha avuto nessuno sviluppo — e si teme che il passaggio allo Stato del museo renda inattuabile questo progetto con grave danno economico della regione. Ma, a mio avviso, anche nel Museo nazionale può sorgere una scuola artigianale.

Perciò nel complesso ritengo di non dover modificare la conclusione della mia relazione.

CARISTIA. Credo che non abbiamo niente da aggiungere a quanto ha esposto il relatore. L'unica obiezione che ha un certo peso, mi pare sia quella della istituenda

regione. Ma anche questa obiezione, guardando a fondo le cose, perde gran parte della sua importanza: quando si istituirà la regione, allora sarà il caso di passare questo museo alla regione medesima. Per quanto riguarda poi le dichiarazioni di uomini di scienza riportate nel memoriale, mi pare che non si tratti di obiezioni da prendere in considerazione. Così anche per la questione della scuola artigiana di ceramica: si tratta di una istituzione certo auspicabile, ma assai diversa da un museo, e che, semmai, potrà sorgere accanto ad esso. Non trovo che vi sia un nesso molto intimo tra la scuola di ceramica ed il Museo che ha un altro obiettivo.

Sono perciò del parere che il disegno di legge vada senz'altro approvato.

PRESIDENTE. La scuola artigiana deve vivere di una vita propria, autonoma, staccata dal Museo. Per l'istituzione di tale scuola si potrà presentare un apposito disegno di legge, in modo che non vengano a spegnersi le nobili tradizioni locali.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono assolutamente favorevole a questo disegno di legge. Vi sono delle considerazioni anche di carattere locale che hanno indotto il Ministro a presentare questo disegno di legge. Basta la considerazione che Reggio Calabria rappresenta il centro della Magna Grecia. Sono in corso degli scavi di una certa importanza che speriamo possano dar luogo a dei buoni risultati.

Il Museo civico di Reggio Calabria è stato in una condizione di torpore fino ad oggi, nonostante la buona volontà del direttore, mio amico, che è un'egregia persona. Evidentemente le critiche che sono state sollevate muovono da ragioni di carattere personale, delle quali non credo il Parlamento debba tener conto. Il provvedimento è salutare e lo raccomando all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

È istituito in Reggio Calabria un Museo nazionale con materiale archeologico ed artistico di proprietà dello Stato e con quello ora conservato presso il locale Museo civico.

(È approvato).

## Art. 2.

È approvata la convenzione 22 maggio 1948, annessa alla presente legge, con la quale il comune di Reggio Calabria cede in uso al Ministero della pubblica istruzione, per il nuovo Museo nazionale, l'edificio di sua proprietà, sito in corso Garibaldi, con ingresso da piazza De Nava n. 26, e tutta la suppellettile archeologica, artistica, bibliografica e documentaria attualmente conservata nel Museo civico.

(È approvato).

## Art. 3.

L'attuale custode del Museo civico, in possesso del prescritto titolo di studio, è inquadrato nel grado iniziale (XI) del ruolo degli assistenti (gruppo C) dell'organico del personale statale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, nel primo posto che risulterà vacante e disponibile nel detto ruolo e grado all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Concessione di un contributo annuo di lire 5 milioni all'Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo » (313).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire cinque milioni all'Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro non ha niente da osservare per quanto riguarda la parte finanziaria.

PAGE, *relatore*. Onorevoli colleghi, desidero dare prima alcuni cenni storici.

Nel 1939 dopo parecchi anni di lavoro sperimentale venne fondato un Centro di genetica presso l'Istituto di zoologia « Lazzaro Spallanzani » dell'Università di Pavia e ciò ad iniziativa ed opera del direttore dell'Istituto stesso.

Nel 1940 venne costituita una Commissione per lo studio della genetica teorica ed applicata in seno al Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel 1941 si ebbe l'istituzione della laurea in scienze biologiche nella facoltà di scienze di Pavia e la creazione nella stessa città dell'Istituto di genetica, il primo in Italia.

Nel 1948 venne concessa autonomia completa a questo Istituto con la chiamata di un titolare del centro di genetica.

Nove anni dopo la fondazione, il Centro di genetica fu riconosciuto ed adottato dal Consiglio nazionale delle ricerche, attuando una convenzione con l'Università di Pavia.

Nel 1949, venne infine costituito il Centro appenninico di genetica sul Monte Terminillo, come strumento di cooperazione tra i biologi nella investigazione dei problemi generali della eredità, della variabilità e della evoluzione.

La sezione montana dell'« Istituto Spallanzani » sul Terminillo presenta, in sezione verticale, una serie di ambienti diversi per condizioni termiche, igrometriche, meteorologiche, climatiche; risulta così molto favorita, in seno alle varie specie di animali e di piante, la differenziazione di razze altitudinali, ciascuna delle quali, strettamente adattata alle diverse condizioni ambientali.

Scopo essenziale del Centro appenninico è lo studio della genesi degli adattamenti all'ambiente e deve pertanto considerarsi essenziale lo studio dell'ambiente anche dal punto di vista fisico, climatologico, meteorologico, geofisico e chimico agrario; sicchè ai genetisti si associano i botanici, i zoologi, i fisiologi, i morfologi ed i cultori di biologia applicata all'agricoltura.

Il monte Terminillo, situato nel centro della nostra Penisola, e quindi del bacino mediter-

raeano, si presta molto bene agli studi genetici in quanto tale massiccio è geograficamente isolato e presenta nelle sue pendici una successione speciale di variazioni ambientali caratteristiche.

Molte circostanze favorevoli, se non essenziali, hanno favorito la scelta del monte Terminillo per l'organizzazione dell'Istituto di genetica:

1° la disponibilità di un grande edificio demaniale, costituito da una ex-caserma della milizia, situata in Campofiorito sul Terminillo, a 1.730 metri sul livello del mare, per la restaurazione ed adattabilità del quale il Ministero dei lavori pubblici fornì la somma di 27.000.000;

2° la concessione, da parte di Enti comunali, di un'estesa area di terreno circostante all'edificio;

3° la disposizione favorevole degli Enti locali a continuare la cooperazione e l'aiuto verso l'Istituto;

4° il concorso finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono stati organizzati diversi laboratori, attrezzati per i più importanti metodi di lavoro in uso nei diversi settori della biologia, di modo che i ricercatori possono lavorare strettamente associati non solo nelle investigazioni sul campo, ma anche in quelle di laboratorio.

Gli strumenti sono stati acquistati con sussidi diversi provenienti dall'U.N.R.A., dal Ministero dell'agricoltura, dall'E.R.P., da ditte industriali.

La *biblioteca* si è formata con donazioni di volumi dal direttore del Centro, dalla F.A.O., dalla Carnegie e con sussidi del Ministero della pubblica istruzione.

Il *museo* «Francesco Pomini», coi suoi erbari e le sue raccolte entomologiche e faunistiche, offre ai ricercatori i mezzi di studio di determinate specie di animali e di piante.

Il *mobilito* è stato acquistato con fondi donati da industriali e con prestiti privati.

Diversi vani della caserma sono stati adattati in modo da ricevere degnamente ospiti.

Le ricerche faunistiche e floristiche costano e molti fondi sono necessari.

Abbiamo diversi periodici:

«Scientia genetica», periodico di genetica dei Paesi latini, fondato nel 1939;

«Genetica agraria», periodico di genetica applicata all'agricoltura, fondato nel 1949;

«Symposia genetica» collezione di monografie.

Data la sua struttura, posizione, altitudine, il Centro appenninico si presenta adatto a costituire un istituto internazionale.

Il senatore Jacini ebbe ad avanzare a tale scopo una domanda alla sede di Parigi dell'O.N.U.

Non disponendo di mezzi sufficienti per avere un inserviente ed un tecnico, venne invitato il Corpo forestale ad istituire colà una sua stazione, per assicurare la custodia dell'edificio e per la protezione del patrimonio forestale sul Terminillo; nei locali del Centro di genetica vi sono permanentemente alloggiate due guardie del Corpo. C'è collaborazione tecnica fra il Centro di genetica, il Comando forestale e l'Ispettorato agrario provinciale di Rieti per le opere di sistemazione del terreno, di miglioramento dei pascoli montani, per la sperimentazione genetica sui grani di montagna, sulle foraggere dei pascoli montani, sulla organizzazione di una raccolta nazionale di piante medicinali.

Si è anche costituito un Comitato reatino per lo sviluppo del Centro appenninico sul Terminillo.

Gli scopi sono:

1° lo sviluppo della cooperazione internazionale nel campo della ricerca scientifica;

2° lo sviluppo della cooperazione tra la investigazione puramente scientifica dei problemi biologici generali e la ricerca applicata alla soluzione dei problemi dell'agricoltura;

3° l'attuazione delle finalità che il movimento italiano per la protezione della natura si propone con il risveglio del senso naturalistico, l'educazione al rispetto delle ricchezze naturali del Paese, e l'affinarsi dell'attaccamento consapevole di ciascuno alla propria terra natia.

Onorevoli colleghi, concludendo, ritengo che è da riconoscersi l'importanza di tale Centro.

E poichè il funzionamento di esso importa notevoli spese il direttore ha chiesto un contributo dello Stato. Ed il Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, attesa l'importanza che detto Centro ha nel campo della ricerca scientifica, propone

di assegnare all'Università di Pavia un contributo annuo di 9.000.000.

Tutto ciò premesso, ritengo che sia opportuno approvare questo disegno di legge.

RUSSO LUIGI. A mio avviso, questo disegno di legge merita la massima attenzione, perchè questo Centro appenninico, fondato dall'Università di Pavia d'accordo col Consiglio nazionale delle ricerche, da quanto abbiamo sentito e conoscevamo in precedenza, vuole essere uno strumento di cooperazione scientifica delle diverse Università italiane.

L'Istituto persegue fini scientifici, e poichè è stata sempre nostra intenzione incrementare i fondi destinati alla ricerca scientifica, darò con molto entusiasmo il mio voto a questo disegno di legge.

BANFI. Dalla relazione è apparsa la convenienza dell'attività di questo Istituto. Considerando l'importanza dell'insegnamento pratico, non possiamo negare il nostro assenso a questo piccolo contributo, con l'augurio di poter dare nell'avvenire contributi maggiori.

PRESIDENTE. Concordo pienamente con le adesioni dei componenti di questa Commissione, tanto più che siamo di fronte ad uno scienziato che lavora in povertà veramente francescana e che onora gli studi italiani.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole a questo disegno di legge perchè il Centro appenninico porta veramente a un incremento degli studi di genetica del nostro Paese. Il direttore dell'Istituto di zoologia dell'Università di Pavia, a cui si deve l'iniziativa, ha trovato valorosi collaboratori nel suo proficuo lavoro. L'unica cosa da lamentare è la modestia del contributo, ma tutti conoscono l'entità del nostro bilancio che non consente di appoggiare nel modo augurabile, come ha rilevato nell'Aula del Senato il senatore Condorelli, le ricerche scientifiche.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 5.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 all'Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo verrà fatto fronte per l'esercizio 1953-54 con una riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DONINI. Mentre mi compiaccio dell'approvazione di questo disegno di legge, prendo lo spunto dalla cartolina che ci è stata distribuita, con cui si illustra questo Centro di genetica, per domandare all'onorevole Ministro, che ci onora della sua presenza, se gli risulti che la zona boschiva del Terminillo comprendente molti ettari di terreno, sia stata veramente destinata al taglio, con l'autorizzazione del Corpo forestale. Credo che in questa sede sia conveniente che invochiamo l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del paesaggio perchè controlli l'opportunità di una decisione così grave per la sorte di una delle nostre più belle foreste.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio il senatore Donini per questa notizia che ignoravo. Gli assicuro il mio interessamento.

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Caiati: « Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali » (220)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Caiati: « Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ELIA, *relatore*. La legge 22 aprile 1932, n. 490, che prevedeva l'istituzione di scuole e corsi di avviamento professionale aventi lo scopo di completare l'istruzione obbligatoria con indirizzo secondario ed orientamento professionale, presentava due deficienze nel suo ordinamento.

La creazione di scuole incomplete, denominate corsi, con programmi di tre anni concentrati in uno o due (e ciò per evidenti ragioni di carattere finanziario), contribuendo così a creare scuole pesanti per programmi e, quindi, non adatte agli scopi prefissi.

Pochissime cattedre in organico: un solo posto per i corsi biennali e tre o quattro al massimo per le scuole complete.

Nell'immediato dopoguerra si è avvertita subito la necessità di potenziare le scuole di avviamento, adeguandole alle esigenze reali dell'ambiente in cui sorgevano ed operavano. Era ovvio che le popolazioni interessate, generalmente appartenenti alle classi più umili, sollecitassero la trasformazione dei corsi in scuole triennali complete.

Il Ministero della pubblica istruzione nella relazione annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, definiva benemerita la modestissima — per entità — categoria del personale di ruolo preposta a questi ex corsi biennali di avviamento professionale.

La stessa relazione poneva in evidenza non solo la attività organizzativa e didattica, spiegata in modo efficace dai professori di ruolo dei corsi biennali, ma, soprattutto, metteva

in evidenza i vari sacrifici sopportati da costoro quali direttori, insegnanti, segretari delle predette scuole. Metteva, inoltre, in luce il riconoscimento doveroso verso la categoria per l'incremento dato ai corsi stessi, promuovendone la trasformazione in scuole con l'aggiunta d'una terza classe. Quindi il Ministero ritenne doveroso estendere ai predetti insegnanti lo stato giuridico ed economico del corrispondente personale di ruolo delle scuole triennali.

Per l'inquadramento nel nuovo ruolo, il personale insegnante di materie tecniche, con incarico permanente della direzione dei corsi biennali, fu sottoposto ad un vaglio accurato a mezzo d'una Commissione ministeriale. Le funzioni direttive, per effetto della legge n. 786, sono state affidate, in modo definitivo, a quel personale che avrebbe dovuto essere inquadrato nel ruolo ordinario direttivo, anche perchè la legge n. 490 stabilisce che la cattedra di materie tecniche è « agganciata » alla direzione e che la direzione compete all'insegnante di materie tecniche (articolo 10, comma 3°, legge 22 aprile 1932, n. 490).

Trattasi di personale che, di fatto, è investito di funzioni direttive fin dall'ingresso nell'amministrazione scolastica. Giacchè è sorto un dubbio nell'interpretazione della legge n. 786, ecco la necessità di interpretare, con la presente legge, lo spirito che animò il legislatore in sede di approvazione della citata legge. In aggiunta, si possono fare, comunque, le seguenti osservazioni. L'attuale disegno di legge è già stato approvato due volte dalla Commissione parlamentare della pubblica istruzione. La prima approvazione, avvenuta nel marzo 1953, non ebbe seguito per lo scioglimento del Senato. La seconda è avvenuta il 25 novembre scorso. Il provvedimento non turba in alcun modo l'equilibrio dell'ordine scolastico a cui appartiene il personale interessato. Infatti, su circa 1.500 scuole di avviamento esistenti (dati desunti da « Documenti della pubblica istruzione » quaderno 2°, luglio 1953) vi sono circa 300 direttori di ruolo (dai ruoli di anzianità). Gli interessati al provvedimento proposto sono meno di altrettanti (dai ruoli di anzianità). Se anche tutti venissero immessi nel ruolo direttivo, rimarrebbero ugualmente più di 900 (oltre la metà) scuole sprovviste di titolare.

Lo Stato non viene ad assumere oneri nuovi in quanto il posto di direttore è previsto nell'organico di ogni scuola e la spesa relativa è preventivata all'atto della istituzione della scuola stessa.

Gli interessati al provvedimento proposto, hanno ricoperto il posto di direttore fin dalla loro prima assunzione. È perciò da quindici o venti anni che esplicano funzioni direttive in base alle quali sono stati giudicati e qualificati dai rispettivi Provveditori agli studi.

Quanto viene proposto dal disegno di legge in esame è già previsto a favore di altro personale che venga a trovarsi in una situazione affine. Infatti il decreto 21 aprile 1947, n. 629, all'articolo 8, prevede che « quando una scuola di avviamento professionale viene annessa ad una scuola tecnica di corrispondente indirizzo la cui direzione sia priva di titolare, al direttore della scuola d'avviamento professionale può essere affidata la direzione del complesso scolastico derivante dall'annessione e può esserne disposto il passaggio nel ruolo dei direttori di scuola tecnica ».

Se, in occasione dell'annessione di una scuola ad un'altra di ordine superiore, il direttore può, senza sostenere alcuna prova, passare in un ruolo superiore a quello di provenienza, perchè ciò non potrebbe avvenire anche a favore dei titolari dei corsi d'avviamento che hanno in gran parte il merito della trasformazione del loro corso e che, per accedere al nuovo ruolo, sosterranno una prova d'esami?

Una buona metà (forse più) delle scuole di avviamento esistenti sono state originate da corsi trasformati. Tale incremento dovuto, in gran parte, al lavoro di coloro che tali corsi hanno diretto, dovrebbe meritare il riconoscimento che il provvedimento propone.

La presenza, fra gli interessati al provvedimento di un certo numero di diplomati, non può costituire ostacolo, in quanto costoro hanno la stessa provenienza dei colleghi laureati, hanno sostenuto le stesse prove di concorso, ed hanno avuto lo stesso successo.

Il Ministero può ritenersi garantitissimo nei confronti del personale che beneficerà del provvedimento in esame. Lo stesso infatti avrà vinto un concorso per titoli e per esami, sostenuto su programmi non certo inferiori a quelli previsti per i direttori delle scuole triennali

(si confrontino i due programmi: per i corsi decreto ministeriale 12 febbraio 1934; per le scuole decreto ministeriale 8 maggio 1933); avrà prestato servizio in qualità di insegnante e direttore per quindici o venti anni, servizio sempre controllato e qualificato; subito il vaglio effettuato dalla Commissione prevista dalla legge 21 agosto 1950, n. 786, che prevedeva l'esame e la valutazione dei titoli e delle qualifiche ottenute da ciascuno nel corso della intera carriera scolastica; sostenuto l'esame-colloquio previsto dal disegno di legge in esame.

Per queste ragioni penso che sia opportuno approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

MAGRÌ. Il relatore ha già accennato alla vera difficoltà di questo disegno di legge: l'ordinamento dei nostri studi non consente che posti direttivi di ruolo siano ricoperti da insegnanti sprovvisti di laurea. Richiamo la attenzione sul fatto che anche per i posti direttivi nelle scuole elementari è richiesto un titolo universitario, il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

Il relatore ci ha informato che un certo numero dei direttori di scuole di avviamento professionale incaricati è già fornito di laurea, mentre altri hanno in corso i loro studi universitari; infine un numero che non so precisare è senz'altro sprovvisto di questo titolo. Il progetto in esame fa di ogni erba un fascio immettendo in ruolo tutte e tre le categorie. Non so se riuscirà gradita a tutti questa novità per l'ordinamento scolastico. Teniamo presente che nelle scuole di avviamento professionale vi sono insegnanti di materie letterarie e scientifiche che hanno conseguito il titolo accademico, i quali dipenderebbero da direttori non laureati.

Per queste considerazioni ritengo necessario, onde poter procedere ad un esame dei precedenti legislativi, un rinvio della discussione del progetto di legge. Vorrei infatti che fosse accolto il principio di trasferire senz'altro nei ruoli gli incaricati forniti di titolo accademico, e di concedere una benevola attesa nei riguardi di coloro che si sono iscritti alle Facoltà universitarie. Mi sembra che sia il massimo che possiamo concedere a questi incaricati, perchè se è loro intenzione passare

in ruolo, noi lasciamo loro tutto il tempo per laurearsi.

ROFFI. Le osservazioni del senatore Magri sono accettabili. Senonchè dobbiamo sanare una situazione di fatto che si trascina da lunghi anni. Non illudiamoci che gli attuali incaricati cessino dalle loro funzioni, che svolgono peraltro lodevolmente. Non approvando il provvedimento, questi direttori (che, almeno per quanto riguarda l'ambiente di Ferrara, compiono il loro dovere egregiamente) continueranno ad esercitare in qualità di incaricati i loro compiti.

Ho ricevuto un lungo *pro memoria* in cui si sostiene anche giuridicamente la possibilità per questi direttori di entrare nei ruoli. Sotto un profilo soprattutto umano confesso di provare simpatia per questa causa, ma riconosco di aver poco approfondito la questione e di ritenere obbiettive le considerazioni del collega Magri. Per queste ragioni accoglierei la richiesta di rinvio.

LAMBERTI. Richiamo l'attenzione della Commissione e del Ministro su una situazione analoga tuttora insoluta, che suscitò nella scorsa legislatura notevoli difficoltà. Nella scuola media vi è un certo numero di presidi provenienti dai vecchi Istituti di magistero. Questo corso di studi ha subito, come è noto, una serie di trasformazioni; con una di queste il diploma rilasciato dal magistero si trasformava in laurea, e ciò per un provvedimento del 1936 che non sono mai riuscito a reperire.

Ora, l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato che regola la materia dei concorsi richiede, per la presidenza delle scuole secondarie di ogni ordine e grado, il possesso del titolo accademico. A causa di questa disposizione i licenziati degli Istituti superiori di magistero si trovano in condizioni di inferiorità rispetto a quelli che hanno conseguito un titolo sostanzialmente identico dopo il 1936 perchè i primi non sono laureati mentre i secondi lo sono.

Ebbene, un numero se pur ristretto di questi diplomati da quindici o venti anni esercita le funzioni di direttore di scuole secondarie, senza avere la possibilità di entrare in ruolo. L'analogia è evidente. Debbo confessare che la

posizione di questi presidi supplenti, che non chiedono di passare senz'altro in ruolo ma di essere ammessi a regolari concorsi, mi sembra infinitamente più apprezzabile.

Per questa ragione è bene che siamo informati dettagliatamente sulla situazione di questi incaricati, che dovrebbe essere esaminata quanto meno congiuntamente alla posizione di quest'altra categoria di presidi supplenti cui ho fatto riferimento. Perciò mi associo alla proposta Magri.

BANFI. Se è accettabile un rinvio, questo non dovrà essere lungo. Bisognerà infatti rivedere tutta la situazione di questi direttori, non tanto in omaggio a quella che potrebbe sembrare una idea innata (i presidi debbono essere laureati) quanto per verificare se sono state commesse ingiustizie. D'altro canto la capacità direttiva di questi supplenti o di questi incaricati è ormai provata dall'affidamento che in essi ha riposto per decine di anni il Ministero. Il fatto formale della mancanza di un titolo accademico non costituisce evidentemente motivo di incapacità. Si tratta di scuole particolari, come quelle di avviamento al lavoro dove predomina il problema tecnico. La preparazione degli insegnanti per questo tipo di scuola deve avere presente questa caratteristica. Come ho avuto occasione di affermare nella discussione sul bilancio della pubblica istruzione, è un primo tentativo di umanesimo tecnico professionale. La posizione dei direttori è quindi particolarmente delicata e può darsi che, anche se privi di laurea, abbiano avuto un *curriculum* di lavoro tale da renderli adatti a questa direzione. Infine, ci siamo mille volte lamentati della pleora dei laureati: non ci rendiamo complici di questa inflazione col richiedere la laurea per la direzione di una scuoletta di avviamento al lavoro? L'osservazione è già stata fatta: la laurea deve essere un titolo di carattere scientifico e non deve essere degradata.

Queste sono considerazioni di carattere generale, ma la Commissione dovrà tenere anche presente la particolare situazione di questi bravi insegnanti che hanno diretto per tanti lustri con grandi difficoltà la loro scuola, conquistando la fiducia del Ministero.

PASQUALI. Mi sembra che il collega Roffi abbia indicato un dato di fatto che sarebbe in contrasto con la premessa del collega Magri. Mentre il collega Magri era partito dalla premessa che soltanto nel caso in esame avremmo un'anomalia, il collega Roffi ha accennato al fatto che altri non laureati sono entrati in ruolo in quegli istituti. Mi sembra che con ciò cada tutto il ragionamento del senatore Magri. Se esistono già degli elementi non laureati in ruolo, non capisco perchè si debba per il futuro pretendere la laurea.

Desidererei perciò dei chiarimenti al riguardo. Se effettivamente è vero quanto il collega Roffi ha accennato, non mi pare che sia necessario un rinvio, ma il disegno di legge potrebbe essere approvato così come è.

MAGRÌ. La mia è stata una proposta pregiudiziale di rinvio della discussione. La relazione è stata certamente molto ampia, e, per quanto attiene al disegno di legge, senza dubbio esauriente. Esiste però tutto un complesso di circostanze accessorie che ritengo debbano essere appurate. Ciascuno di noi credo che abbia ricevuto dei memoriali in vario senso su questi argomenti. Vi è cioè tutta una serie di richiami e di richieste per cui la questione, che è senza dubbio delicata, andrebbe esaminata con la massima attenzione, senza per questo assumere delle posizioni preconcepite. Io desidero soltanto che la mia proposta permetta alla Commissione di approfondire i precedenti, esaminare lo stato dei fatti, conoscere meglio i vari aspetti del problema anche in relazione agli ordinamenti scolastici anteriori a quello vigente.

ELIA, *relatore*. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla legge 21 agosto 1950, n. 786, che concerne la ratifica con modificazioni del decreto legislativo 22 agosto 1947 riguardante l'ordinamento degli insegnanti. Detta legge così modifica l'articolo 3 del citato decreto: « Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli ha la facoltà di passare da Cattedra di corsi a Cattedra di scuola e viceversa.

Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie) inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestano servizio che derivino dalla trasformazione di corsi ».

Si tratta cioè di personale insegnante di materie tecniche.

Quanto alla questione che propone il senatore Pasquali, posso dire che esistono dei precedenti. Lo stesso Ministero della pubblica istruzione, con vari decreti, ha immesso dei diplomati nei ruoli direttivi. Per esempio, con legge 20 marzo 1951 sono stati collocati nel ruolo di direttori di scuole tecniche i titolari degli ex laboratori-scuola, quasi tutti diplomati e non laureati.

Dicendo questo, non intendo oppormi ad un breve rinvio che permetta di approfondire meglio la questione.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. In sostanza il disegno di legge mira a completare la legge del 1° agosto 1950, con un inquadramento formale nel ruolo dei direttori di coloro a cui è stata effettivamente affidata la direzione e che continuano a prestare il loro servizio come direttori.

Il precedente esiste, ed è quello, indicato dal relatore, della legge 20 marzo 1951, con cui furono inquadrati nei ruoli i direttori delle scuole tecniche industriali che provenivano dai laboratori-scuole.

Per quanto riguarda la proposta di rinvio, osservo che è certamente utile un più approfondito esame della materia. La Commissione deve poter giudicare conoscendo tutti gli elementi di fatto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni la discussione di questo disegno di legge è dunque rinviata ad una prossima seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Malagugini ed altri: « Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale » (303) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Malagugini ed altri: « Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)6<sup>a</sup> SEDUTA (7 aprile 1954)

27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ELIA, *relatore*. Per meglio far comprendere la portata del provvedimento alla Commissione, penso sia opportuno leggere la relazione dei presentatori, onorevoli Malagugini, Vetrone e Lozza, con cui il disegno di legge stesso è stato presentato alla Camera:

« L'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, ratificato con la legge 28 aprile 1950, n. 285, stabiliva che i presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado fossero promossi, per merito comparativo, al grado V nell'aliquota di un decimo dei posti previsti dagli organici dei presidi di ciascun tipo di istituto; analoga disposizione regolava il passaggio al grado VI dei direttori di scuole secondarie di primo grado.

« L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, portava la suddetta aliquota da un decimo a un quarto e nel contempo unificava, ai fini della promozione al grado V, i ruoli dei presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale.

« Durante la discussione alla Camera nella seduta del 13 dicembre 1952, fu osservato che altrettanto si sarebbe dovuto fare per i direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale. In tal senso veniva presentato un emendamento che l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, per evitare che la legge tornasse al Senato, pregava i presentatori onorevoli Lozza ed altri di trasformare in ordine del giorno, assicurando che alla richiesta unificazione si sarebbe provveduto in sede di interpretazione della legge. L'emendamento fu pertanto trasformato in ordine del giorno; il quale, accettato dal Ministro, raccoglieva il consenso unanime dell'Assemblea.

« Senonchè la Commissione, nominata a norma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, ha ritenuto invece che si rendesse necessario un vero e proprio provvedimento legislativo.

« A favore di esso militano le seguenti considerazioni:

1° alla maggior parte delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è aggregata una scuola di avviamento, alla quale è preposto lo stesso direttore;

2° i direttori di scuola tecnica sono scelti tra i migliori direttori di scuola di avviamento;

3° lo scrutinio dei promovibili, se fatto a ruoli distinti, recherebbe un grave svantaggio ai direttori di scuole tecniche rispetto ai direttori di scuole di avviamento. Infatti, per i primi, i posti di grado VI da conferire, sempre per merito comparativo, sono rimasti contenuti entro limiti alquanto ristretti, e precisamente nel rapporto di un posto su quattro direttori scrutinabili; per i direttori di scuole di avviamento, invece, l'aumento di aliquota apportato dalla legge 27 dicembre 1952, numero 3100, data la maggiore ampiezza dell'organico, ha fatto salire i posti di grado VI da conferire ad un numero addirittura superiore a quello dei direttori scrutinabili: 83 posti di grado VI per 82 direttori scrutinabili. In queste condizioni, la Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, dovrebbe promuovere in massa tutti gli scrutinati senza poter applicare il criterio del merito comparativo, come è espressamente richiesto dall'articolo 3 del decreto legislativo stesso, riprodotto nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100 ».

Per queste stesse considerazioni raccomando anche io alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, i direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo, in analogia a quanto previsto per i presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale.

In relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei detti tipi di scuole,

si procede ad un unico scrutinio per la determinazione dei promovibili al grado VI, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso, indipendentemente dal tipo di scuola di cui sono titolari.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Classifica e trasformazione delle scuole d'arte » (342).**

**PRESIDENTE** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classifica e trasformazione delle scuole d'arte ».

La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare circa la portata finanziaria del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CERMIGNANI, relatore.** La relazione ministeriale al disegno di legge « classifica e trasformazione delle scuole d'arte » che siamo chiamati ad approvare, a mio giudizio è del tutto esauriente nella sua scarna concisione, in quanto, dopo aver ricordato il regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200 col quale fu approvato il passaggio di scuole e sezioni di scuole per industrie artistiche dall'allora Ministero della economia nazionale a quello della pubblica istruzione, precisa altresì come successivamente, ravvisandosi la necessità di stabilire in maniera incontrovertita la posizione giuridica di dette scuole, si fosse reso necessario di provvedere con regio decreto legge 21 gennaio 1935, n. 58.

Senonchè questo decreto legge non provvede alla classifica di un quarto gruppo di scuole, nonostante la loro situazione di fatto fosse tale — sia per quanto concerneva l'ordinamento, sia soprattutto in rapporto all'efficienza didattica — da farle ritenere già nel

1924 ingiustamente escluse da ogni classificazione.

Provvede a ciò ora questo disegno di legge mettendo termine a una palese ingiustizia nei confronti di scuole che sia in campo culturale, sia maggiormente in quello economico e sociale hanno bene meritato per il numero veramente ragguardevole di valenti artigiani che dalla ceramica all'ebanisteria, dai metalli sbalzati all'oreficeria, dalla lavorazione dei marmi alla decorazione pittorica, dai tessuti all'arte dei merletti, dalla fotografia artistica alla prospezione pubblicitaria, hanno dato nel campo della produzione dell'artigianato artistico l'apporto vivo di un alta preparazione di mestiere mai disgiunta da quella genialità che è propria ed istintiva dei nostri giovani.

Quale parte abbiano professori e istruttori non è facile dire in breve tempo.

Comunque a questo disegno di legge non può mancare la vostra approvazione poichè è necessario portare tranquillità dove attualmente il provvisorio e l'incerto dominano per gran parte.

Basti ricordare che finora a queste scuole è assegnato personale che, pur essendo statale, non gode d'altra parte dello sviluppo di carriera e degli altri benefici di cui gode il personale statale.

Si tenga inoltre presente che esso fruisce di una modesta retribuzione, senza altra speranza che non sia quella di qualche modesto scatto di stipendio: eppure si tratta di artisti qualificati e di valentissimi maestri d'arte che non lesinano mai la loro attività pur di veder fiorire intorno a loro una schiera sempre più folta e sempre più brava di discepoli.

Infine è da fare cenno anche della anormalità che si riferisce al nessun valore giuridico dei titoli di studio rilasciati da tali scuole, anormalità a cui si ripara solo a patto che al termine di ogni anno scolastico il Ministro provveda, a richiesta delle scuole interessate, al loro riconoscimento di sede legale di esami.

Il disegno di legge mira dunque nel suo complesso alla definizione giuridica delle scuole d'arte provvedendo nel contempo alla sistemazione del personale dipendente.

Esso prevede, come dicevo, la classifica delle scuole d'arte portandole dal primo grado al secondo grado, e facendo eccezioni per il

solo museo artistico industriale di Roma, il quale, per i suoi precedenti veramente ammirevoli, meritava l'avvenuto riconoscimento dell'erezione a Istituto d'arte.

La classificazione di queste scuole porta naturalmente al prolungamento dell'insegnamento: da tre anni cioè si passa a cinque anni. In effetti molte di queste scuole sono già rette da tale ordinamento. Ma, come ho accennato, si tratta di dar loro un riconoscimento giuridico.

Che fosse necessario poi prolungare gli anni da tre a cinque, credo che sia cosa del tutto evidente. Infatti, se in tre anni è possibile impadronirsi di un mestiere, cinque anni sono necessari affinché quel mestiere venga perfezionato e non soltanto per quel che riguarda l'attitudine del tutto particolare e tecnica, ma anche per quel che si riferisce alle materie di cultura, che concorrono a formare una personalità meglio definita in chi poi dovrebbe avere il titolo di istruttore o maestro d'arte.

Il provvedimento si riferisce ad un numero di scuole abbastanza esiguo: di sei scuole, salvo poi in seguito a procedere al riconoscimento giuridico anche di altre scuole d'arte che attualmente ancora non hanno attinto l'efficienza amministrativa e tecnica delle scuole a cui provvede il presente disegno di legge.

Penso che nel raccomandare ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, sia anche necessario far presente che, per il finanziamento, da parte del Ministero della pubblica istruzione non vi sono difficoltà, in quanto i 94 milioni occorrenti sono già previsti nel bilancio di previsione attualmente all'esame del Senato.

Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole Ministro, quella cioè di dedicare un'attenzione particolare a questo tipo di scuola che, per l'esperienza che io ho di questo settore per aver avuto la fortuna di visitarne parecchie, so che meritano particolare riguardo. Cito, ad esempio, la scuola di Castelli nel mio Abruzzo, che si occupa esclusivamente di ceramica e che ha una tradizione luminosa e nobile. Ho visitato inoltre le scuole d'arte di Penne e di Lanciano e debbo dire che nella mia qualità di insegnante ho avuto un moto particolare d'invidia per questi miei colleghi che potevano stare a contatto di ragazzi che

avevano la possibilità di creare giorno per giorno, applicando quanto la scuola loro insegna

Queste scuole sono centri vivi di interesse per le popolazioni dei luoghi dove sorgono. Per quel che riguarda Castelli, ad esempio, se non fosse esistita la scuola forse noi avremmo vista travolta per sempre la tradizione della maiolica in quella località.

In queste scuole si ha veramente la sensazione precisa di quello che furono le scuole d'arte del Rinascimento. Maestri e scolari vivono in continuo contatto e in esse ho avuto la fortuna di conoscere artisti altamente qualificati. Mi sia consentito di fare qualche nome, perchè bisogna pur rendere onore a coloro che a queste scuole tutto danno: Ferruccio Pasqui, Lucerni, Baitello, a Lanciano ho avuto la fortuna di conoscere Virgilio La Rovere, valente ceramista, il quale in precedenza era stato anche lui a Castelli. Per quanto riguarda la scuola di Marino alla quale il nostro collega Negroni dedica in gran parte, se non tutta, la sua passione, vi è a capo il pittore Aversano artista qualificato, espositore alla Biennale di Venezia. Per quanto concerne l'Istituto d'arte di Roma, debbo ricordare insieme al direttore Gerardi, maestro del ferro battuto e valentissimo scultore, i suoi collaboratori, l'incisore Bartolini e il ceramista Leoncino.

Naturalmente mi limito ai nomi con i quali ho più dimestichezza, ma posso attestare che allo stesso livello di passione e di preparazione sono tutti gli insegnanti. Posso dar testimonianza al collega Negroni che nella graditissima visita che ho avuto modo di fare dietro suo invito alla scuola d'arte di Marino ho potuto notare la grande passione di insegnanti che io ho trovato al lavoro con i loro discepoli.

Per quanto riguarda in modo specifico l'Istituto d'arte di Roma, ritengo non del tutto inutile precisare quali sono le sezioni di lavoro che ivi si svolgono in appositi laboratori: disegno d'architettura; decorazione pittorica; decorazione di stoffe; ferro battuto e metalli sbalzati; oreficeria artistica; arte della ceramica; arte del legno; fotografia artistica.

Insegnamenti comuni a tutte le sezioni sono: religione, lingua e letteratura italiana, storia dell'arte, storia, geografia, matematica, fisica, scienze naturali e chimica, disegno dal vero

e geometrico, geometria descrittiva, disegno professionale, plastica ed educazione fisica.

Annessi all'Istituto sono i seguenti corsi:

corso serale di disegno per operai ed artigiani;

corso serale di ceramica;

corso diurno per la tessitura a mano;

corso diurno per l'arte dell'arazzo.

E a mio avviso anche le altre scuole che non hanno la stessa importanza dell'Istituto d'arte di Roma dovrebbero essere incitate a prendere iniziative del genere, ad istituire cioè corsi serali, che sono di grandissima utilità per gli operai, che, non avendo avuto la possibilità di frequentare le scuole, hanno tuttavia una gran sete di apprendere. Questo, in modo particolare, vorrei raccomandare per quelle scuole che per la loro struttura praticano l'insegnamento artistico in applicazione all'artigianato.

Un altro elemento che deve confortare il Ministro a dedicare una particolare cura a queste scuole, è dato, a mio avviso, dal numero sempre crescente degli alunni. Nella scuola di Marino, per esempio, mentre nel 1945-1946 gli alunni erano in numero di 38, già nel 1951-52 erano più di 116. E, per quanto riguarda l'Istituto d'arte di Roma, per la inadeguata capacità dei locali, si è stati costretti a limitare le iscrizioni.

Signor Ministro, voglio soprattutto raccomandarle di far sì che dopo questo riconoscimento meritatissimo, dato alle scuole, il Ministero aumenti ogni anno gli stanziamenti che vanno a favore di esse, per evitare che le esigue disponibilità di bilancio arrestino il loro sviluppo. Sono scuole che richiedono capitali di una certa entità, poichè hanno bisogno di acquisto di materie prime di notevole costo. Concludendo, onorevoli colleghi, non posso fare a meno di dirvi che le fortune di queste scuole sono principalmente dovute all'amore, che le persone preposte alla presidenza vi dedicano in maniera del tutto incondizionata, come il senatore Negrone, il senatore Elia. Devo fare inoltre il nome del Conte Pellati, Presidente dell'Istituto d'arte di Roma, che non si dà pace e non dà pace se non riesce ad ottenere tutte quelle cose che alla scuola sono indispensabili.

Pertanto ritengo che il disegno di legge possa senz'altro essere approvato all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore dei particolari veramente molto interessanti ed istruttivi, a nome di coloro che non hanno avuto la fortuna di poter visitare, come lui, queste scuole.

CERMIGNANI, *relatore*. Ma anche la nostra Commissione, seguendo l'esempio di qualche altra, come la Commissione dell'industria e del commercio, potrebbe visitare i luoghi che la interessano.

PRESIDENTE. Io sarei contento, perchè nulla vale meglio della conoscenza diretta delle scuole di perfezionamento per intendere quale è la premessa delle nostre leggi ed il risultato delle leggi applicate.

RUSSO LUGI. Ho ascoltato con attenzione la relazione del collega Cermignani, collega non solo nel grande mandato che ci è stato affidato dagli elettori, ma anche nel culto diretto delle arti. Le sue parole sono state particolarmente eloquenti, ciò che sempre avviene quando si parla delle cose che più ci sono care. Darò senz'altro la mia approvazione al disegno di legge.

Uscendo un po' dal campo che la discussione ci impone, desidero rivolgere un'affettuosa preghiera al Ministro per un problema che riguarda la Scuola d'arte di Bari. Questa scuola è una sezione distaccata dall'Istituto di Lecce e la sua istituzione si deve alle mie personali insistenze ed alla cooperazione dell'onorevole Resta, che era Sottosegretario all'istruzione. Io seguo questa scuola con particolare interesse, forse per il rimpianto di non aver potuto, nella mia vita, avere il piacere di frequentare una scuola d'arte. Per tutta la mia giovinezza sono rimasto col desiderio di frequentare una scuola d'arte. Questa sezione staccata di Bari ha trovato un terreno fertilissimo, anche perchè si tratta di un capoluogo; ha le tre specialità del legno, della ceramica e del ferro battuto, e valentissimi artisti sono gli insegnanti. Io invito il Ministro a dare la classifica a questa scuola, anche perchè in quel territorio non vi

sono altri istituti; per trovarne un altro bisogna arrivare fino a Napoli. Sarò grato al Ministro se vorrà accogliere questa commossa preghiera.

NEGRONI. Mi associo cordialmente a quanto ha esposto il relatore. Desidero aggiungere che sarei onoratissimo di poter accogliere nella scuola di cui sono presidente i colleghi che volessero visitarla. Del resto, Marino è vicina, trovandosi a circa 20 chilometri da Roma. Naturalmente rivolgo l'invito anche al Ministro. Si tratta di una scuola che è risorta dalle macerie e che è stata ricostruita proprio ad opera del Ministero della pubblica istruzione. In essa si avviano i giovinetti all'arte: vi sono degli studenti in tuta che, dopo il triennio, possono continuare gli studi fino a divenire capi d'arte, insegnanti di disegno, architetti, mentre, se non intendono continuare, con un biennio prevalentemente pratico, diventano artieri qualificati. Sono scuole di cui si rimane veramente innamorati, forse anche perchè l'arte ci trova tutti uniti e concordi.

LAMBERTI. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni che ha con tanta passione esposte il relatore. Però, anche in considerazione dell'intervento del collega Russo, io mi domando se non sarebbe meglio impostare il disegno di legge su un'altra base, sulla base cioè del conferimento al Ministero della pubblica istruzione delle facoltà necessarie perchè di volta in volta, valutando le situazioni di fatto, valutando il rendimento di questo o di quell'istituto, possa procedere alla classificazione di queste scuole d'arte. In verità, mi sembra che una legge, così impostata, risponderebbe maggiormente alle esigenze pratiche del buon governo in questo così importante settore della scuola. È chiaro che non sempre possiamo avere la fortuna di un relatore così diligente che va a rendersi conto *de visu* di quelle che sono le situazioni, se non di tutte le scuole, almeno di un buon numero di esse; mentre il Ministero della pubblica istruzione ha sempre la possibilità di raccogliere gli elementi di valutazione concreti, nei singoli casi. Può darsi che una proposta di questo genere possa ritardare l'adozione di un provvedimento che ha forse carattere d'urgenza; in questo caso

non sarei contrario all'approvazione di questo disegno di legge *sic et simpliciter*, ma quanto meno vorrei che questo mio rilievo servisse per l'avvenire.

ROFFI. Ho ascoltato con la più viva attenzione il collega Cermignani che, erroneamente, l'altro giorno affermò in Aula di non essere un bravo oratore; egli oggi ha incatenato l'attenzione di tutti, dando la prova di essere stato allora troppo modesto. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, così come ci è stato presentato e mi duole un pò che il collega Lamberti abbia diminuito l'entusiasmo; ma le sue ultime parole hanno dissipato il dubbio. Io sarei dell'avviso di non perdere del tempo per quanto riguarda la classificazione di queste scuole di cui si parla, che sono già state collaudate dall'esperienza dei colleghi e soprattutto del Ministero che, non a caso, si è occupato di questa materia. Sono favorevole, tuttavia, a che per l'avvenire sia accolta la proposta del senatore Lamberti.

CERMIGNANI, *relatore*. Mi pare che quanto ha detto il senatore Lamberti sia un po' implicito nella competenza del Ministero della pubblica istruzione. Che il Ministro abbia questa facoltà, indubbiamente è riconosciuto da tutti, ma che possa avere una facoltà indiscriminata, non mi pare giusto. Anzi, ritengo, che non ci sia niente di strano che il Ministro, decidendo di provvedere a determinate istanze, le sottoponga al Parlamento, che a sua volta deciderà conformemente o difformemente.

MAGRÌ. Sono senz'altro favorevole alla approvazione di questo disegno di legge, ma, dato che il Ministro ci dirà senz'altro qualche parola, gradirei avere un chiarimento su questa materia: con l'approvazione di questo disegno di legge, resta impregiudicato il potere dell'esecutivo di istituire delle scuole d'arte quando vorrà come per tutti gli altri tipi di scuole.

PASQUALI. Non sono favorevole alla proposta del collega Lamberti che vorrebbe delegare al Governo la facoltà di procedere di volta in volta alle classificazioni. Devo ricordare, ad esempio, che nel Comune di Sesto

S. Giovanni è sorta una meravigliosa scuola d'arte, alla quale però il Ministero non ha voluto dare la classifica pur essendo finanziata dal Comune. È per questo che non sono molto favorevole alla proposta del senatore Lamberti, a meno che una norma precisa non disciplini il riconoscimento, la classificazione di queste scuole, in modo che automaticamente, esse, una volta verificatesi le condizioni obiettive prescritte dalla legge, ottengano questa classificazione.

Concludo, pregando il Ministro di interessarsi benevolmente della Scuola di Sesto S. Giovanni, per la quale non si chiede altro che il riconoscimento, perchè, ripeto, è finanziata dal Comune.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Do assicurazione al senatore Pasquali che mi occuperò della questione della scuola d'arte di Sesto S. Giovanni e che se le condizioni sono quelle volute dalla legge, senz'altro si procederà al riconoscimento della scuola. Oggi si tratta, come ha detto giustamente nella sua relazione il senatore Cermignani, di definire giuridicamente delle scuole già esistenti e perciò occorre un procedimento legislativo. Ma per il procedimento normale dell'istituzione di scuole statali non occorre un provvedimento legislativo.

Non ho nulla da aggiungere, e sarebbe difficile d'altra parte trovare qualcosa da aggiungere alla relazione così esauriente e brillante del senatore Cermignani, col quale mi compiacio, ringraziandolo dei lumi che ha dato su questa materia così importante. Raccolgo ben volentieri la sua raccomandazione di dedicare una particolare cura a questo ramo dell'istruzione. Certamente sarà necessario un aumento di fondi che chiederemo al Tesoro. Purtroppo il problema della scuola è collegato soprattutto a quello dei finanziamenti. Nell'atto in cui raccoglievo le consegne dell'onorevole Tosato, dissi che, nell'interesse della scuola, sarebbe stato più opportuno che, anzichè andare a sostituire l'onorevole Tosato, fossi chiamato a sostituire il senatore Gava. Comunque, anche in questo campo, posso assicurare il senatore Cermignani che cercherò di fare del mio meglio per venire incontro a queste giuste esigenze.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do' lettura:

#### Art. 1.

Le seguenti Scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni, sono classificate in Scuole d'arte di secondo grado: Acqui, Anagni, Avellino, Bologna, Cagli, Cantù, Cascina, Castellamonte, Castelli, Castelmassa, Cefalù, Chiavari, Civitacastellana, Mantova, Marino, Nove, Pietrasanta, Sansepolcro, Sciacca, Sesto Fiorentino, Siracusa, Sulmona, Torre del Greco, Velletri e Verona.

Il Museo artistico industriale di Roma è classificato in Istituto d'arte.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le seguenti Scuole d'arte di cui al terzo gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni: Comiso, Galatina, Grottaglie, Penne, Lanciano e Sorrento, sono trasformate in Scuole d'arte di secondo grado.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il personale delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge risulti di ruolo, in posti corrispondenti od affini a quelli di ruolo previsti nelle piante organiche delle singole scuole, approvate ai sensi del successivo articolo 6, è, dalla stessa data, inquadrato, nei limiti dei posti previsti nelle piante stesse, nei posti medesimi, previo giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale compilerà una graduatoria di merito in base ai titoli ed alle note informative dei singoli aspiranti.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo, eccedente il numero dei posti pre-

visti nella pianta organica e che, a giudizio della Commissione, risulti idoneo, sarà inquadrato in soprannumero. Tale personale, temporaneamente utilizzato nell'ambito dell'ordinamento delle singole scuole, andrà a coprire i posti, anche di materie affini, che si renderanno vacanti nelle varie Scuole d'arte, o quelli che saranno previsti nelle Scuole d'arte di nuova istituzione, in relazione alle esigenze didattiche delle Scuole stesse.

Ai fini della carriera è valutabile il servizio prestato nei ruoli di provenienza.

Le norme di cui ai precedenti commi non sono applicabili al personale appartenente ai ruoli speciali transitori, istituiti ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il personale appartenente ad altri ruoli statali di diverso tipo di scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato a prestar servizio da almeno un triennio presso le Scuole d'arte di cui ai precedenti articoli 1 e 2, può, a domanda, purchè in possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore, ed entro i limiti e nei modi previsti dal primo comma, ottenere l'inquadramento nella pianta organica della Scuola d'arte presso la quale presta servizio. Qualora il suddetto personale non ottenga l'inquadramento nella pianta organica, dovrà essere restituito ai ruoli di provenienza.

Il personale di ruolo delle Scuole d'arte che non ottenga l'inquadramento, potrà essere trattenuto in servizio conservando la posizione giuridica ed economica di cui è attualmente provvisto, e sarà utilizzato in posti corrispondenti od affini anche presso altre sedi.

(È approvato).

#### Art. 4.

I posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche che non siano conferiti a personale di ruolo e che non siano occupati da personale di ruoli speciali transitori, e che non possano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi del precedente articolo 3, possono essere conferiti mediante concorsi riservati a coloro che, alla data del 30 settembre 1952, prestino, nello stesso Istituto, lodevolmente servizio da

almeno cinque anni scolastici consecutivi, come incaricati con mansioni corrispondenti od affini a quelle dei posti previsti nelle rispettive piante organiche di cui all'articolo 6. Per quanto riguarda il Museo artistico industriale di Roma, da trasformare in Istituto d'arte, il numero degli anni di servizio, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi riservati, è stabilito in anni sei.

Ai suddetti concorsi possono, altresì, partecipare, ai fini della sede, coloro che sono stati inquadrati in soprannumero ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3, nonchè il personale che, alla data del 30 settembre 1952, prestava servizio, quale incaricato, nelle rispettive Scuole d'arte, ed abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.

L'ammissione ai relativi concorsi è subordinata al possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore.

(È approvato).

#### Art. 5.

Al mantenimento delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, provvede lo Stato; possono, altresì, contribuire gli Enti pubblici locali con stanziamenti continuativi sui propri bilanci.

I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Gli Enti pubblici possono, altresì, provvedere a contribuire alle spese di impianto e di arredamento.

Oltre agli Enti di cui ai precedenti commi, possono contribuire al mantenimento delle Scuole d'arte anche privati cittadini, organizzazioni e sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi, con donazioni o lasciti, o con contributi anche non continuativi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Con decreto del Capo dello Stato, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate, nei limiti di tempo fissati dal successivo articolo 7, le singole piante organiche delle Scuole d'arte; il rispettivo numero

di posti dovrà essere contenuto nei limiti consentiti dagli attuali stanziamenti di bilancio, oltrechè da quelli previsti al già citato articolo 7. Le piante organiche, inoltre, dovranno essere stabilite in base al numero delle sezioni di cui le Scuole stesse si compongono, in relazione alla popolazione scolastica ed alle esigenze locali dell'artigianato artistico.

*(È approvato).*

**Art. 7.**

Alla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, si procederà in due esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1953-54.

Alla spesa di lire 47.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvederà con i fondi

stanziati nel capitolo 199 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario, ed a quella di annue lire 94.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, si provvederà con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari